



CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE  
PER IL TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL  
SEDE DI TRENTO

RELAZIONE  
DEL PROCURATORE REGIONALE  
GIANLUCA ALBO



INAUGURAZIONE  
DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2025

TRENTO - 25 FEBBRAIO 2025

## INDICE

I. INTERVENTO IN UDIENZA.....	1
II. L'ATTIVITÀ SVOLTA DALLA PROCURA REGIONALE.....	12
1) I dati statistici .....	12
2) Il contenuto e la sequenza <i>input-output</i> dell'attività del pubblico ministero .....	12
2.1) Gli inviti a dedurre .....	12
2.2) Le citazioni a giudizio .....	13
2.3) I Giudizi di primo grado.....	18
2.4) Le impugnazioni.....	18
2.5) L'attività di esecuzione delle sentenze di condanna e i recuperi pre-esecutivi.....	20
III. LA TUTELA DELLE FACOLTÀ DIFENSIVE .....	21
INDICE DEI GRAFICI.....	I

## I. INTERVENTO IN UDIENZA

Signore Presidenti, Colleghi, Autorità, Signore e Signori tutti,

l'apertura dell'anno giudiziario della Corte dei conti è un momento di riflessione sul ruolo e sulla funzione, senza l'effettività della quale la cerimonia di apertura resterebbe arginata ad una anacronistica e sterile solennità.

La sempre più frenetica accelerazione del Mondo coinvolge ciascuno di noi nel confronto con problematiche non solo inedite, ma spesso sfuggenti, perché già superate da "altro" quando una soluzione sembrava trovarsi o più semplicemente quando l'inedito iniziava a divenire più familiare.

E la velocità degli eventi con i suoi disarmanti scenari tende a travolgere i sempre minori spazi di serenità individuale, rendendo ancora più arduo il compito di chi svolge una funzione pubblica per lo Stato-Comunità, ovvero il compito di chi è chiamato a servire la Comunità-Stato.

Il principio formale di separazione dei poteri, sui quali si fondano le democrazie moderne e liberali, trova una sua importante declinazione sul piano sostanziale nel principio di serenità tra i poteri dello Stato. Oggi la velocità e l'istintività della comunicazione agevola l'iper-aggettivazione e approfitta dell'inconfessabile compiacimento umano per le negatività collettive (*alias*, mal comune mezzo gaudio). Il bicchiere vorrei, però, continuare a vederlo sempre mezzo pieno e siccome una crisi tra i poteri dello Stato se reale è una cosa seria perché certificherebbe il fallimento delle Istituzioni, vorrei iniziare la mia breve riflessione non dando per scontato che sia già consolidata una crisi ma che è, invece, in corso un momento storico di evoluzione rispetto al quale ciascuno di noi deve fare la propria parte per riaffermare il principio di serenità tra i poteri.

E allora, in ossequio alla sintesi, che è anche rispetto per la Vostra cortese presenza, non indugerò in dati e statistiche, ma cercherò di dare qualche elemento su ciò che nel 2024 la Procura regionale di Trento ha fatto sia nel rapporto con le altre Istituzioni, in un ambito che solo per comodità azzarderei a definire "politico", sia nell'esercizio delle competenze squisitamente giuridiche.

Sul piano "politico" registro con favore istituzionale non disgiunto - consentitemi - da soddisfazione personale, il superamento delle criticità più significative segnalate nel mio intervento dello scorso anno, prime fra tutte il deficit di denunce di danno erariale.



CORTE DEI CONTI

La Provincia di Trento, rappresentata dal Presidente Fugatti che ha dato il positivo impulso al superamento delle criticità pendenti, ha infatti adottato nel 2024 puntuali “Indicazioni operative per la segnalazione e la denuncia di danno erariale” in aderenza alla nota interpretativa sull’obbligo di denuncia emanata dal Procuratore regionale il 9.2.2022 e già illustrata nella relazione per l’anno giudiziario 2022. Oggi non solo le criticità segnalate lo scorso anno possono considerarsi superate ma, grazie alla efficace collaborazione tra il funzionario preposto alla Procura regionale e il Dirigente della Segreteria della Giunta provinciale, si sta cercando anche di razionalizzare il sistema non solo per semplificarlo, ma anche perché risulti aderente più ad una logica di autocorrezione della funzione amministrativa che di mera denuncia e così definitivamente chiarire che dietro l’adempimento di un fisiologico obbligo legale non vi è, e non vi può essere, alcuno “spettro repressivo”.

In proposito apro una parentesi per invitarvi a una riflessione comune.

Sono ormai convinto che la dilagante “paura della firma” non possa liquidarsi come un pretesto e che, quindi, come problema reale della (e nella) pubblica amministrazione esiga una risposta in termini di bilanciamento e ragionevolezza.

Spetta al Legislatore individuare quali correttivi porre per scongiurare l’inazione difensiva del funzionario o del dirigente, ma al medesimo Legislatore spetta tutelare i cittadini per assicurare la qualità dell’azione amministrativa e la corretta allocazione delle risorse pubbliche gestite o da gestire.

È noto come sia in corso l’iter parlamentare sul disegno di legge “Foti” e sui relativi emendamenti che incidono sull’assetto di sistema di tutte le funzioni (requirente, controllo, giudicante) della Corte dei conti.

Non è questa la sede per indugiare sui contenuti della riforma e men che meno per lanciare strali che, peraltro, non di rado esprimono solo la debolezza o l’inadeguatezza di chi li lancia.

Ma, poiché ci siamo riproposti una breve riflessione, proviamo a porci qualche domanda.

La prima trae spunto dal recente allarme vissuto nelle due Province Autonome per l’emendamento, poi ritirato, che concentrava gli Uffici della Corte dei conti in macro-sedi a competenza ultraregionale e tra queste Venezia che avrebbe assorbito anche le sedi di Trento e Bolzano.



CORTE DEI CONTI

Che prognosi di efficacia può assicurare una riforma territoriale della Corte dei conti che improvvisa il testo di legge senza neanche considerare che le norme di attuazione dello Statuto rendevano immuni le sedi di Trento e Bolzano dall'applicabilità dell'emendamento?

E siccome il Legislatore è il medesimo che intende riformare anche le funzioni della Corte dei conti sorge il secondo interrogativo.

È ragionevole una riforma delle funzioni della Corte dei conti dove il grave errore nell'azione amministrativa che causa la perdita o lo spreco di risorse pubbliche sia bilanciato da un sacrificio patrimoniale così modesto per chi erra, da risultare privo di qualsiasi efficacia deterrente e, quindi, inadeguato allo scopo?

Abbiamo preso sin dall'inizio le distanze dagli strali antiriforma e, quindi, merita pieno rispetto anche la volontà del Legislatore che intenda introdurre un regime di responsabilità così lieve da scongiurare la "paura della firma" anche in capo agli amministratori più cauti e titubanti.

Seguendo la logica degli eventi in un'ottica prognostica non ci si può, però, esimere dall'interrogarsi ancora sulla efficacia della riforma e, quindi, dal chiedersi: ma siamo sicuri che un regime di sostanziale irresponsabilità amministrativa per i danni all'Erario aiuti il corretto amministratore o, invece, non lo ostacoli nell'interazione procedimentale con quegli amministratori, i quali - divenuti sostanzialmente irresponsabili - possono perseverare nell'inerzia e/o nella superficialità, incidendo negativamente sulla qualità e sulla tempistica del procedimento amministrativo?

Orbene, vero è che non ci può essere una riforma senza resistenze e forse ancor più vero è che le resistenze alle riforme devono essere superate, altrimenti il Mondo non andrebbe mai avanti.

Ma per superare le resistenze una riforma deve essere autorevole e credibile, deve cioè consentire una prognosi fausta sul riassetto di interessi da conseguire.

All'esito della nostra breve riflessione, mi pare restino molti interrogativi logici non risolti.

E siccome lo spirito riformatore del Legislatore non investe solo il piccolo mondo della Magistratura contabile ma anche la struttura della Magistratura ordinaria, che è la Magistratura dalla Costituzione preposta alla tutela di tutti i diritti, mi sia consentito un ultimo interrogativo.

Ad oggi, la sequenza ricerca della prova-valutazione della prova è nel processo penale affidata al pubblico ministero e al giudice, due organi differenti ma entrambi investiti di un



obbligo di garanzia e di protezione del cittadino coinvolto nel processo penale. Tale obbligo ricade innanzitutto sul pubblico ministero il quale, ad esempio, deve disporre l'immediata liberazione dell'arrestato o del fermato *sine titulo* (art. 389 c.p.p.) o deve ricercare anche le prove a favore dell'indagato (art. 358 c.p.p.).

Non è questa la sede per riflettere sulle problematiche connesse alla natura del bilanciamento da individuare rispetto ad un Potere requirente "puro" che si concretizzerebbe ove si attuasse la separazione delle carriere, e concludo, quindi, con un interrogativo a mio avviso meno suggestivo di quanto possa apparire.

Ma siamo sicuri che la scelta del legislatore di portare il pubblico ministero fuori dalla carriera del giudice sia più garantista per il cittadino coinvolto nel processo penale?

Sperando di non aver abusato della vostra pazienza chiudo questa parentesi di riflessione comune e riprendo ad illustrare l'attività ripartendo dai testi di due norme della finanziaria Provinciale - la legge provinciale 30 dicembre 2024, n. 13 - formulati in aderenza alle *moral suasion* della Procura regionale.

L'articolo 17 riguarda il rimborso delle spese legali, la cui regolamentazione da parte della Provincia di Trento si connotava per stratificazioni testuali e ampliamenti dell'ambito di rimborso non aderenti al contesto nazionale e alla giurisprudenza della Consulta sulla tecnica legislativa. Per evitare di riproporre la questione di costituzionalità - già oggetto in passato di una pronuncia con esito infausto per le locali Sezioni Riunite della Corte dei conti che avevano sollevato la questione - ma avendo, al contempo, proprio il Procuratore regionale, in sede di parifica del rendiconto 2023, rilevato il deficit di tecnica legislativa della norma in vigore, ho ben accolto il garbato invito ad una interlocuzione sul testo rivoltomi dai vertici provinciali.

La norma riformulata chiarisce l'ambito delle tutele invocate per "paura della firma", specifica il limite al rimborso in caso di conflitto di interessi e, al contempo, razionalizza il testo, epurandolo da norme interpretative-integrative non solo di non facile lettura, ma anche stridenti con i divieti a questi tipi di norme posti dalla Corte costituzionale.

La nuova normativa provinciale, nel prevedere sia uno specifico riferimento alle tariffe medie previste dalla normativa statale, sia una possibile deroga per casi particolari purché assistita da parere dell'Avvocatura provinciale o dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, risulta così assicurare la massima tutela al dipendente e, al contempo, il rispetto dell'obbligo di affidare all'Avvocatura pubblica la valutazione di congruità previsto dalla normativa statale, sistema quest'ultimo avallato proprio di recente dalla autorevole interpretazione della Corte di cassazione a Sezioni Unite nella sentenza nr. 31137/2024; alla stregua di ciò non



comprendiamo, quindi, le recenti critiche mosse al testo dell'articolo 17 dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trento.

L'articolo 32, comma 1, prevede, invece, che la società *in house* della Provincia, Trentino Riscossioni S.p.A., a cui le strutture ricettive secondo la normativa provinciale versano la tassa di soggiorno, depositi alla Provincia un conto giudiziale autonomo sui versamenti della tassa di soggiorno che prima erano, invece, inglobati nell'unico conto depositato per tutte le entrate riscosse da Trentino Riscossioni S.p.A.

In tal modo, considerando anche la recente giurisprudenza della Corte di cassazione (da ultimo SS.UU. 14028/2024), non si proporrà istanza di resa di conto nei confronti di circa 14 mila strutture trentine, istanze che sarebbero dirompenti in un territorio a vocazione turistica; al contempo con la nuova norma provinciale si è reso più rigido il controllo sulle riscossioni - che ha un gettito annuale di oltre 24 milioni di euro - con la previsione di un autonomo conto giudiziale e di un elaborato di dettaglio che verrà trasmesso alla Procura regionale. Ovviamente, dopo aver parificato il conto sulla tassa di soggiorno, la Provincia dovrà depositare lo specifico conto giudiziale sulla tassa di soggiorno presso la locale Sezione Giurisdizionale.

Nel 2024 è stato positivamente colto dai vertici provinciali il nostro impulso ad attuare anche in Provincia di Trento il protocollo di intesa, siglato tra il Ministro dell'istruzione e il Procuratore generale della Corte dei conti, per un progetto di sensibilizzazione degli studenti alle problematiche connesse all'uso del denaro pubblico: è già in moto la macchina organizzativa necessaria a coinvolgere centinaia di studenti di Trento e provincia.

L'immagine di copertina rappresenta il logo realizzato nei nuovi locali della Procura regionale. Nel giugno 2024 sono, infatti, stati ultimati i lavori di ampliamento dell'Ufficio per far fronte all'incremento dell'organico di magistratura e amministrativo previsto nelle modifiche delle norme di attuazione intervenute nel 2022. L'acquisizione dei nuovi spazi sul medesimo piano ha portato la superficie a disposizione della Procura regionale di Trento dai precedenti 315,3 mq agli attuali 412,47 mq, con un incremento pari al 32%.

Va dato atto alle competenti strutture tecniche della Provincia di Trento di aver consentito una definizione efficiente e tempestiva delle problematiche logistiche.

Anche i nuovi uffici di Procura hanno beneficiato della sensibilità istituzionale del M.A.R.T. di Rovereto e in proposito un sentito ringraziamento va al direttore Diego Ferretti e alla sua valida collaboratrice Francesca Velardita.



CORTE DEI CONTI

È sempre più solida la interazione con il Commissariato del Governo e approfitto per dare il benvenuto al Prefetto Giuseppe Petronzi, da subito, come già i suoi due predecessori, punto di riferimento per le Istituzioni locali. Nel 2024 si è avviato verso definitiva soluzione un annoso problema di rendicontazione sollevato dalla Ragioneria territoriale dello Stato di Trento su alcuni capitoli in carico al Commissariato del Governo; son lieto quindi, oggi, di poter apprezzare la scelta di tutte le parti coinvolte a seguire il solco della ragionevolezza cogliendone i frutti che essa non fa mai mancare.

Sempre proficuo è il confronto con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato per assicurare uniformità di indirizzi e condividere questioni interpretative nelle materie di comune interesse anche in relazione al contenzioso in corso.

E sempre importante è la fattiva collaborazione con il Procuratore della Repubblica, Sandro Raimondi, che non sarà facile sostituire.

Prima di illustrare in sintesi il nostro output, e quindi ciò che è stato fatto in termini statistici, un meritato plauso va a tutti coloro che ci hanno consentito di "fare": i colleghi, i collaboratori, le Forze di polizia e tutte le Istituzioni che sempre più comprendono che la Procura della Corte dei conti opera nel loro interesse.

Sempre encomiabile è stato l'apporto del funzionario preposto, Antonio Zuccaro, massimo apprezzamento va rivolto a tutto il personale dell'Ufficio nonché ai due sottufficiali che compongono la piccola aliquota della G.d.F. che opera direttamente presso la Procura regionale.

A ottobre 2024, tra i vincitori di concorso per magistrato contabile, è stata assegnata alla Procura regionale la collega Anna Maria Iadecola, subito distintasi per la puntualità nello studio dei fascicoli. Non dubito che la serietà e l'entusiasmo professionale della collega renderà migliore l'Ufficio rispetto al passato.

La Procura regionale di Trento è e rimane un piccolo Ufficio con solo 2 magistrati in servizio, ma ciò non ha impedito, e con ciò replico la riflessione dello scorso anno, di prediligere un approccio qualitativo, e non quantitativo, nella gestione dell'Ufficio, il cui compito non è "produrre" atti ma individuare azioni idonee a orientare le Amministrazioni, le quali, pur nelle peculiarità normative delle realtà locali, non possono prescindere dalle cautele funzionali a tutela delle risorse pubbliche.

Qualche dato di sintesi.

Il 1° gennaio 2024 erano pendenti 646 istruttorie, scese a 438 il 31 dicembre 2024, dopo averne archiviate 276 e limitato l'apertura delle nuove istruttorie con soli 170 fascicoli



CORTE DEI CONTI

incardinati nel 2024 a fronte delle 302 segnalazioni di danno pervenute; sono 156 le segnalazioni di cui è stata disposta l'archiviazione immediata ai sensi dell'articolo 54 c.g.c.

Inoltre, nell'anno 2024 sono stati depositati:

- 17 inviti a dedurre nei confronti di 47 soggetti per un importo contestato, complessivamente pari a € 694.250,77;
- 15 atti di citazione e un atto di riassunzione per un valore ponderato di € 17.687.037,62 nei confronti di 59 soggetti per un importo complessivo di € 6.167.632,75;
- 4 pareri su richiesta di rito abbreviato;
- 2 pareri per rito monitorio;
- 94 ricorsi per resa di conto;
- 22 relazioni di discarico esaminate, relative a 31 conti giudiziali;
- 26 solleciti alle amministrazioni per depositare i conti giudiziali relativi agli anni 2020, 2021, 2022, cui è seguito il deposito di 20 conti giudiziali;
- 5 atti di appello per complessivi € 925.509,03 nei confronti di 9 soggetti;

Nel 2024 sono state recuperati, "per cassa", i seguenti importi:

- 32.168,11 € in totale, in fase istruttoria;
- 193.896,86 € nella fase di esecuzione delle sentenze di condanna di primo grado;
- 360.161,70 € nella fase di esecuzione delle sentenze di condanna di secondo grado;
- 28.420,53 € a seguito della definizione delle vertenze con rito abbreviato;
- 13.402,90 € a seguito di adesione dei convenuti a rito monitorio.

Sono stati pertanto recuperati complessivamente per cassa, nel 2024, € 628.050,10.

Il principio di effettività della tutela ispira e regola l'operato della Procura regionale di Trento nella consapevolezza che il contrasto alla corruzione oggi è innanzitutto contrasto allo spreco di risorse pubbliche e alla loro distrazione funzionale.

L'effettività della tutela dell'Erario, come già illustrato nella relazione dello scorso anno, è stata pensata in un sistema integrato di contrasto alla corruzione e teleologicamente orientato alla massima sinergia tra Magistratura, Forze di polizia e Amministrazione a tutti i livelli, non solo repressivo ma, anche e soprattutto, preventivo.

Anche quest'anno va, quindi, ribadito che dinanzi a una schizofrenia di sensibilità che oggi investono il sistema anticorruzione, il primo passo ineludibile per rivendicare e affermare le funzioni istituzionali, rimane il loro credibile esercizio.

Invero, per la tenuta del sistema anticorruzione non mi preoccupano tanto le sortite asistematiche del Legislatore, bensì, e ben di più, sia le interpretazioni restrittive la cui rigidità,



CORTE DEI CONTI

non assistita dal principio di proporzionalità, finisce non solo per vanificare in concreto le azioni qualificanti della Procura contabile, ma anche per mettere ontologicamente in discussione l'utilità di una giurisdizione tecnica, sia, e all'opposto, le interpretazioni eccessivamente rigorose verso l'operato di chi esercita una funzione pubblica.

In ultima analisi, il Giudice della finanza pubblica ha ragione di esistere solo se, con la necessaria serenità e attenzione di giudizio, si rispetti la sequenza potere-responsabilità e non la si vanifichi con interpretazioni esimenti che finiscono per deresponsabilizzare chi è investito del delicatissimo potere di gestire risorse pubbliche o, al contrario, con interpretazioni tanto rigorose per l'operatore funzionale da rendere logica la c.d. paura della firma.

Anche nel 2024 le azioni della Procura regionale di Trento hanno avuto una modesta percentuale di accoglimento, sia nel rapporto tra soggetti convenuti e condannati, sia nel rapporto tra importo della domanda e importo della condanna; vanno qualificate come sentenze di rigetto sostanziale anche quelle pronunce di parziale accoglimento ove la percentuale di decurtazione del danno supera il 90%.

I dati sono stati rappresentati in appositi grafici (V., sezione grafici, pag. VIII).

Mi preme ribadire anche quest'anno che l'impugnazione di una decisione sfavorevole per l'attore pubblico non è solo un rimedio processuale per ottenere il riconoscimento della pretesa erariale azionata con l'atto di citazione ma è, innanzitutto, lo strumento legale per correggere i disallineamenti della giurisprudenza di primo grado rispetto alla omogenea applicazione di principi consolidati in tutto il territorio nazionale.

Invero, nel rappresentare lo Stato, il pubblico ministero deve vigilare che i principi di sana gestione finanziaria delle risorse pubbliche non trovino deroghe ingiustificate.

Sono stati proposti 5 atti di appello per chiedere – anche quest'anno – al Giudice di secondo grado l'applicazione di regole di responsabilità consolidate nel territorio nazionale ma – ad avviso della Procura regionale – disattese in sede locale dalla Sezione Giurisdizionale di Trento.

Nell'anno 2025 si auspica vengano fissate le udienze di trattazione degli appelli da noi proposti anche prima del 2024 su questioni di diritto che a nostro avviso non hanno trovato una corretta soluzione innanzi al Giudice di primo grado.

Rinviando all'esame in dettaglio degli atti di impugnazione (v. *infra*, cap. II par. 2.4 a pagina 18), può in sintesi richiamarsi qualche fattispecie devoluta al Giudice di appello nell'anno 2024.



CORTE DEI CONTI

È stata impugnata la sentenza 33/2023 che, prendendo le distanze dalla consolidata giurisprudenza costituzionale e contabile sull'ambito della garanzia prevista dal comma 4 dell'articolo 122 della Costituzione, ha dichiarato il difetto di giurisdizione sul danno indiretto da licenziamento illegittimo di un segretario particolare del Presidente del consiglio provinciale e la cui illiceità era stata già valutata dal giudice ordinario.

Inoltre, non si è condivisa una interpretazione inedita dell'articolo 83 c.g.c. in cui Collegio trentino, affermando che "...sarebbe stato sicuramente opportuno e proficuo fornire anche ulteriori indicazioni..." da parte del richiedente la notifica, ha sostanzialmente ritenuto quest'ultimo il vero responsabile del vizio di notifica di un avviso di accertamento che la Procura aveva, invece, contestato solo ai due notificatori. Si è quindi proposto appello avverso la sentenza 25/2024 in cui il danno di circa 300 mila euro derivante da un macroscopico errore di notifica di un avviso di accertamento contestato nell'atto di citazione al messo notificatore e al suo funzionario responsabile è stato, invece, dal Collegio causalmente ricondotto per il 90% all' Agenzia delle entrate che aveva richiesto la notifica.

Va detto, però, che le decisioni del Giudice di appello intervenute nel 2024 hanno riguardato prevalentemente azioni del passato e non sono state favorevoli per la Procura regionale. Avendo, invece, investito una vicenda recente e nota, merita un cenno la sentenza n. 107/2024 della Seconda sezione centrale d'Appello che ha confermato la illegittimità dell'acquisto di elicotteri senza gara, ma anche l'assenza di colpa grave dei convenuti coinvolti con conseguente rigetto della domanda da noi azionata. Vero è che la domanda risarcitoria alla fine non è stata accolta né in primo, né in secondo grado, ma son convinto che l'intervento della Procura regionale non poteva mancare e che, in ogni caso, sia stato di monito dissuasivo per una Amministrazione che intende operare nel solco della legittimità amministrativa.

Anche quest'anno va sottolineato quanto sia arduo il compito del pubblico ministero in un contesto di tensioni normative e politiche ove la credibilità della funzione giudiziaria finirebbe per stentare se si dovesse affidare solo alla competenza tecnica o all'intransigenza interpretativa, senza completarsi con la serenità del magistrato, quest'ultima indispensabile per chiunque rappresenti lo Stato nell'esercizio di una funzione giudiziaria.

Oggi, più del precedente anno, è ancora più difficile fare il pubblico ministero in un contesto politico trasversale epidermicamente insofferente nei confronti di coloro ai quali la Legge attribuisce il potere-dovere di perseguire i fenomeni di *mala gestio*, spesso giustificati dai responsabili mediante la rivendicazione della buona fede sottostante all'ipotizzata tutela di un superiore interesse politico.



Il punto è proprio questo, in uno Stato di Diritto anche l'interesse politico è soggetto al principio di legalità e perciò va realizzato all'interno delle regole e se le regole non vengono rispettate, l'Ordinamento prevede organi deputati a farle rispettare con tutti gli strumenti a disposizione di natura penale, amministrativa e anche contabile.

L'insofferenza verso gli organi deputati a far rispettare le regole è insofferenza verso la Democrazia che nasce dalle regole e si regola con le regole che spetta al Parlamento fissare, non con discrezionalità libera bensì sempre vincolata dal principio di ragionevolezza, come costantemente affermato dalla Corte costituzionale.

Anche nel 2025 la Procura regionale cercherà di fare la sua parte per assicurare che le azioni siano aderenti agli *standard* probatori tracciati dalla giurisprudenza nazionale, da assicurare a tutti i convenuti e, quindi, anche a quelli del Trentino - Alto Adige / Südtirol.

Siamo, ovviamente, consapevoli che la ricerca qualitativa è incompatibile con la statistica che, se isolatamente considerata, non è mai indice di credibilità ed efficacia dell'esercizio di una funzione giudiziaria.

Concludo ringraziando, innanzitutto

il Presidente della Corte dei conti, Guido Carlino, sempre impegnato a mantenere alto il prestigio dell'Istituto;

il Procuratore Generale della Corte dei conti, Presidente Pio Silvestri, il quale, dopo il nostro intervento in sede di Consiglio dei Procuratori, ha dato autorevole impulso al Consiglio di Presidenza per reintrodurre l'obbligo del Presidente della Sezione giurisdizionale di individuare di concerto con il Procuratore regionale la data delle cerimonie di inaugurazione dell'anno giudiziario nelle sedi decentrate. Con la delibera 429/2024 del CdP sono state dettate le linee guida aderenti a quelle regole di buon senso istituzionale che hanno impedito di portare a termine singolari tentativi di autoreferenzialità.

Ringrazio il Presidente Luigi Caso per la sua presenza a Trento in rappresentanza del Consiglio di Presidenza.

Un saluto va rivolto anche al rappresentante dell'Associazione magistrati della Corte dei conti.

Abbiamo già manifestato apprezzamento per tutte le Forze di Polizia, ma un ringraziamento particolare va al Nucleo P.E.F. della Guardia di Finanza di Trento, al cui comandante La Bella vanno i miei rallegramenti per la recente promozione al grado di Colonnello.



CORTE DEI CONTI

In ultimo, Sig. Presidente, poiché l'inaugurazione dell'anno giudiziario non è solo una cerimonia ma è, innanzitutto, una riflessione sulla nostra attività, con garbo non disgiunto da fermezza, auspico che vengano superate le criticità che continuiamo a rilevare nella prassi di formazione postuma dei verbali di udienza, non consentita dalla normativa vigente. Gli effetti di tale criticità risultano, peraltro, aggravati dall'incomprensibile rifiuto della S.V. ad accogliere la richiesta della Procura regionale di disporre un servizio di fonoregistrazione delle udienze pubbliche, di cui si è accertata la semplicità di attuazione senza alcun costo.

Senza poi indugiare sui casi specifici, ma ben noti al Collegio, auspico, infine, il rispetto del termine di deposito delle sentenze e del principio di sinteticità nonché maggiore attenzione, sin dalla relazione introduttiva della discussione del giudizio, sul reale contenuto della domanda posta dal pubblico ministero, domanda da valutare sempre nel rispetto dell'articolo 112 del codice di rito civile.

Signor Presidente, reiterando l'invito a Lei rivolto nel 2024, sono fiducioso che nel 2025 Ella saprà porre rimedio alle criticità rilevate.

Concludo davvero e chiedo che, al termine degli interventi programmati, si dichiari aperto l'Anno giudiziario 2025 presso la sede di Trento.



CORTE DEI CONTI

## II. L'ATTIVITÀ SVOLTA DALLA PROCURA REGIONALE

### 1) I dati statistici

I dati generali della sequenza *input-output* dell'Ufficio sono illustrati seguendo le fasi fondamentali del codice di giustizia contabile con specificazione degli eventi più significativi e con la predilezione di indicatori qualitativi. Si rinvia all'apposita sezione, in calce alla presente, per la rappresentazione grafica dei dati quantitativi.

### 2) Il contenuto e la sequenza *input-output* dell'attività del pubblico ministero

Con la direttiva 1/2022 sono stati adottati criteri di priorità e di valutazione ponderale dei procedimenti istruttori. Tali criteri, di inedita applicazione fino al 2022, sono pienamente stati attuati durante lo scorso anno.

Di seguito, una illustrazione di sintesi dei principali atti connotati da elementi di rilevanza giuridica e/o di tutela patrimoniale che, per l'anno 2024, si registrano nella sequenza *input-output* dell'attività del Pubblico ministero contabile di Trento.

#### 2.1) Gli inviti a dedurre

Sono stati notificati n. 17 inviti a dedurre, nei confronti di **47** soggetti per un valore complessivo contestato pari ad **€ 649.250,77**.

In fase istruttoria, o a seguito della notifica di invito a dedurre, sono state recuperate somme per un ammontare complessivo pari a **€ 18.534,54**.

<b>Istruttoria:</b> I00111/2024 - W2	<b>Invitati:</b> 1	<b>Importo contestato:</b> € 21.535,15
<b>Amministrazione danneggiata:</b> Università di Trento		

Sono state contestate al Direttore di un dipartimento universitario le spese di lite e il risarcimento che l'Ateneo è stato condannato a pagare in sede di giudizio del lavoro a seguito del mancato rinnovo di un contratto di co.co.co. che era stato reiterato per quasi venti anni, in contrasto con le norme di legge che stabiliscono la temporaneità della fattispecie contrattuale.



CORTE DEI CONTI

<b>Istruttoria:</b> I00066/2023 - W2	<b>Invitati:</b> 2	<b>Importo contestato:</b> € 111.833,80
<b>Amministrazione danneggiata:</b> Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari		

È stato contestato ai sanitari coinvolti in un sinistro da *medical malpractice* il danno liquidato a una paziente da parte dell'Apss come risarcimento. **A seguito delle deduzioni fornite dagli invitati, l'istruttoria è stata archiviata.**

<b>Istruttoria:</b> I00036/2022 - W2	<b>Invitati:</b> 2	<b>Importo contestato:</b> € 151.733,06
<b>Amministrazione danneggiata:</b> Comunità Valsugana e Tesino		

È stato contestato al Segretario generale di una Comunità di valle e al Responsabile del Servizio tecnico della stessa amministrazione la mancata riconduzione ad equità di una concessione per la gestione di impianti sportivi; nonostante la chiusura totale disposta durante il periodo del *lock down*, era stato corrisposto dal comune ai concessionari l'intero contributo previsto per l'esercizio degli impianti.

**A seguito delle deduzioni difensive, si è ritenuto che l'assetto contrattuale previsto in concessione consentisse margini di opinabilità in ordine alla possibilità di azionare rimedi manutentivi dell'equilibrio contrattuale.**

## 2.2) Le citazioni a giudizio

Nel 2024 sono stati convenuti in giudizio **59** soggetti e depositati n. **15** atti di citazione a giudizio, per un valore complessivo contestato pari ad **€ 6.167.632,75**.

Di seguito, secondo un criterio di rilevanza giuridica e/o di tutela patrimoniale, si segnalano le principali fattispecie contestate, con indicazione anche della sentenza, accanto al numero di giudizio, ove intervenuta nel 2024.

### Sanità

<b>Giudizio</b> 4867	<b>Istruttoria:</b> I00081/2023 - W2
<b>Amministrazione danneggiata:</b> Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento	
<b>Importo richiesto:</b> € 45.000,00	<b>N. convenuti:</b> 1



CORTE DEI CONTI

È stato contestato a un sanitario dipendente della struttura pubblica l'errata esecuzione di un intervento chirurgico da cui è derivata la perforazione dell'utero della paziente.

**Il giudizio è stato discusso all'udienza del 13 gennaio 2025.**

Responsabilità di sindaci e amministratori

<b>Giudizio 4818</b>	<b>Istruttoria: I00010/2021 - W2</b>
<b>Amministrazione danneggiata:</b> Comune di Ton	
<b>Importo richiesto:</b> € 9.129,07	<b>N. convenuti:</b> 6

Sono stati convenuti in giudizio i componenti della giunta comunale e il Segretario comunale di un Ente locale per l'affidamento di incarichi di difesa del Comune ad avvocati del libero foro in luogo del ricorso gratuito all'Avvocatura dello Stato.

**Il giudizio si è definito con l'adesione di alcuni dei convenuti al rito abbreviato. Per i convenuti, che non hanno aderito al rito abbreviato, è stata emessa la sentenza di assoluzione n. 22/2024.**

<b>Giudizio 4875</b>	<b>Istruttoria: I00028/2024 - W2</b>
<b>Amministrazione danneggiata:</b> Comune di Scurelle	
<b>Importo richiesto:</b> € 14.000,00	<b>N. convenuti:</b> 7

È stato contestato un danno pari a € 14.000,00 al sindaco ai due segretari comunali che si sono succeduti nel tempo e ai componenti della Giunta comunale per aver omesso qualsiasi valutazione di congruità nel far realizzare un murales di ridotte dimensioni a un artista tedesco a cui venivano corrisposti tutti i compensi e i rimborsi per spese logistiche nonostante la dilatazione dei tempi di realizzazione per un errore progettuale.

<b>Giudizio 4857</b>	<b>Istruttoria: I00057/2021 - W2</b>
<b>Amministrazione danneggiata:</b> Comune di Canazei	
<b>Importo richiesto:</b> € 12.410,16	<b>N. convenuti:</b> 1

È stato convenuto un consigliere comunale che aveva partecipato, esprimendo il proprio voto determinante, a una deliberazione di approvazione di una variante al piano regolatore rispetto alla quale si trovava in posizione di conflitto di interessi. Il danno è stato quantificato in misura pari alle spese sostenute dal Comune di Canazei per ripristinare la procedura amministrativa. **La sentenza n. 32/2024 ha ritenuto che il danno fosse circoscritto alle spese di nomina del**



CORTE DEI CONTI

commissario *ad acta* e ha condannato il convenuto al pagamento in favore dell'Amministrazione comunale di € 205,28

<b>Giudizio 4896</b>	<b>Istruttoria: I00047/2024 - W2</b>
<b>Amministrazione danneggiata:</b> Comune di Molveno	
<b>Importo richiesto: € 29.000,00</b>	<b>N. convenuti: 6</b>

Il Segretario comunale, il Sindaco e i componenti della Giunta comunale sono stati convenuti per rispondere del danno arrecato alla propria Amministrazione per aver deliberato la stipula di una transazione e la vendita di una particella di terreno comunale agli occupanti sine titolo i quali, dopo il giudicato civile favorevole all'amministrazione, non avrebbero potuto vantare alcuna pretesa giuridicamente rilevante nei confronti di quest'ultima e, nonostante ciò, sono stati preferiti ad altri pretendenti sull'immobile, i quali con esito fausto hanno ottenuto la condanna del Comune.

**L'udienza è stata fissata per il 19 marzo 2025**

<b>Giudizio 4876</b>	<b>Istruttoria: I00038/2024 - W2</b>
<b>Amministrazione danneggiata:</b> Comune di Aldeno	
<b>Importo richiesto: € 24.000,00</b>	<b>N. convenuti: 1</b>

È stato convenuto in giudizio il responsabile del servizio finanziario di un Comune, il quale aveva negli anni provveduto ad accreditare nel proprio conto corrente bancario delle somme di denaro, senza alcuna causa giustificativa.

Dopo l'invito a dedurre il dipendente ha restituito la somma di € 13.633,57, comprensivi di interessi moratori e sanzioni; pertanto, è stato citato a giudizio solo per la somma residua e non restituita.

**Il giudizio è stato discusso all'udienza del 15 gennaio 2025.**

<b>Giudizio 4829</b>	<b>Istruttoria: I00061/2023 - W2</b>
<b>Amministrazione danneggiata:</b> Comune di Luserna	
<b>Importo richiesto: € 36.073,65</b>	<b>N. convenuti: 2</b>

È stato contestato al Sindaco e al Segretario generale di un Comune il danno indiretto derivante dalla soccombenza in giudizio dell'Amministrazione a seguito della risoluzione di



CORTE DEI CONTI

un contratto di concessione per presunto inadempimento da parte della società concessionaria. Tale risoluzione è stata dichiarata illegittima dai giudici amministrativi.

**La posizione del Segretario comunale è stata definita mediante adesione dello stesso a rito abbreviato mentre, con riguardo al Sindaco è stata pronunciata sentenza n. 27/2024 di parziale accoglimento delle pretese attoree.**

<b>Giudizio 4831</b>	<b>Istruttoria: I00079/2023 - W1</b>
<b>Amministrazione danneggiata:</b> Comune di Ponte Rendena	
<b>Importo richiesto: € 2.188,68</b>	<b>N. convenuti: 2</b>

È stato contestato al Segretario comunale e al responsabile dell'ufficio tecnico di un Comune il danno indiretto derivante dalla condanna dell'Ente, in sede di contenzioso amministrativo, al pagamento delle spese di lite derivanti dalla soccombenza in un giudizio amministrativo nel quale è stata accertata l'illegittimità dal mancato rilascio a una società, a fronte della richiesta dalla stessa presentata di accesso agli atti amministrativi, della documentazione amministrativa relativa un procedimento che vedeva coinvolta tale società è che erano utili alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti del privato richiedente.

**Il giudizio è stato definito con rito monitorio, mediante il pagamento da parte di ciascuno dei convenuti della somma di € 547,17.**

<b>Giudizio 4858</b>	<b>Istruttoria: I00092/2019 - W2</b>
<b>Amministrazione danneggiata:</b> Comune di Predaia	
<b>Importo richiesto: € 30.639,96</b>	<b>N. convenuti: 7</b>

È stato contestato al Segretario generale, ai membri della Giunta e a un tecnico di un'amministrazione comunale il danno indiretto derivante dalla soccombenza in giudizio dell'Amministrazione in un giudizio civile promosso nei confronti del Comune da una Società appaltatrice e relativo all'applicazione ad alcune delle prestazioni rese dalla società di un prezario scorretto. La responsabilità erariale è stata in primo luogo ascritta al tecnico che aveva erroneamente applicato il prezzo errato e, in secondo luogo, ai componenti della Giunta e al Segretario generale che decisero di resistere in giudizio malgrado le pretese della società fossero *prima facie* assolutamente fondate.

**Il giudizio è stato discusso all'udienza del 4 dicembre 2024.**

Danni cagionati al patrimonio



CORTE DEI CONTI

<b>Giudizio 4859</b>	<b>Istruttoria: I00080/2022 - W3</b>
<b>Amministrazione danneggiata:</b> Regione autonoma Trentino - Alto Adige / Südtirol	
<b>Importo richiesto:</b> € 5.471.771,52	<b>N. convenuti:</b> 14

Prendendo spunto dai puntuali rilievi rassegnati dalla Sezione di controllo in sede di parifica e a seguito di un'approfondita indagine svolta dal Nucleo PEF della Guardia di Finanza di Trento, un danno erariale di € 5.471.771,52 in pregiudizio della Regione autonoma Trentino - Alto Adige / Südtirol è stato contestato a 14 amministratori a vario titolo ritenuti coinvolti nella catena causale del danno per violazione dell'obbligo di congruità richiesto dall'articolo 192, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Le indagini hanno accertato l'antieconomicità dell'affidamento in house alle società Trentino Digitale S.p.A. (già Informatica Trentina S.p.A.) e Informatica Alto Adige SIAG S.p.A. dei servizi di gestione e sviluppo del sistema informativo del Libro fondiario allorché le società in house affidavano a loro volta il servizio a società sul mercato a un costo ben inferiore al corrispettivo percepito dalla Regione in base all'accordo quadro che disciplinava l'affidamento diretto *in house*.

**Il giudizio è pendente.**

<b>Giudizio 4819</b>	<b>Istruttoria: I00106/2022 - W3</b>
<b>Amministrazione danneggiata:</b> Agenzia delle entrate	
<b>Importo richiesto:</b> € 294.853,39	<b>N. convenuti:</b> 2

Un messo notificatore del Comune di Trento e l'allora responsabile del Servizio sono stati convenuti in giudizio per rispondere del danno indiretto derivato all'Agenzia delle Entrate dal vizio di notifica dell'avviso di accertamento a un contribuente esercente attività di parrucchiere, da cui è derivato l'annullamento della cartella esattoriale da parte degli organi di giustizia tributaria aditi con esito fausto dal contribuente.

**Con sentenza n. 25/2024 (v. *infra* nel paragrafo dedicato alle impugnazioni) i convenuti a giudizio sono stati condannati con una decurtazione di oltre il 95% del danno erariale contestato nell'atto di citazione.**

<b>Giudizio 4855</b>	<b>Istruttoria: I0010/2023 - W2</b>
<b>Amministrazione danneggiata:</b> Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari	
<b>Importo richiesto:</b> € 57.248,23	<b>N. convenuti:</b> 4

È stato contestato ai componenti di una commissione di concorso il danno indiretto derivante



CORTE DEI CONTI

dall'annullamento da parte del giudice del lavoro di una procedura di selezione per la posizione di dirigente di struttura complessa della APSS e della conseguente condanna dell'Amministrazione al pagamento in favore del ricorrente di un risarcimento per la perdita di *chance* di conseguire la posizione. Veniva infatti contestato a convenuti di non aver predeterminato, come invece previsto dai regolamenti per tempo applicabili, i criteri per la valutazione dei curricula dei partecipanti.

**La posizione è stata definita mediante adesione dei convenuti al rito abbreviato.**

### 2.3) I Giudizi di primo grado

Le già illustrate ragioni di sintesi rendono doveroso il rinvio all'articolata esposizione contenuta nella relazione della Sezione giurisdizionale.

Per completezza deve rilevarsi che, per quanto attiene ai giudizi che sono stati decisi con sentenza nell'anno 2024, a fronte di una richiesta risarcitoria complessiva pari a € 5.541.809,29, sono intervenute condanne per complessivi € 909.421,56.

La percentuale di accoglimento della prospettazione accusatoria si assesta al 16,41%, mentre ammonta a complessivi € 39.222,00 oltre a iva e CPA la somma riconosciuta dalla Sezione nella statuizione di condanna alle spese a seguito di rigetto della domanda attorea.

Per quanto riguarda il ricorso a riti deflattivi del contenzioso, sono state definite con rito abbreviato 4 vertenze con conseguenti addebiti per € 16.318,53 mentre sono stati estinti con rito monitorio 3 giudizi con il pagamento di € 1.797,03

### 2.4) Le impugnazioni

Sono 5 gli appelli principali proposti dalla Procura nel 2024. Il valore delle somme complessivamente contestate ammonta a € 868.260,80. Tali impugnazioni vertono sulla responsabilità erariale, complessivamente, di 9 soggetti.

Con riferimento agli estremi della sentenza di primo grado impugnata seguendo il criterio di rilevanza giuridica e/o di tutela patrimoniale, si segnalano i seguenti appelli:

<b>Sentenza 1° Grado n. 7/2024</b>	<b>Esito 1° grado:</b> Assoluzione
<b>Giudizio</b> 4784	
<b>Amministrazione danneggiata:</b> Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento	
<b>Importo richiesto:</b> € 17.500,00	<b>N. convenuti:</b> 1



CORTE DEI CONTI

È stato ritenuto non provato dalla Procura la partecipazione causale del Dirigente generale nella causazione del danno indiretto da irrogazione da parte dell'autorità Garante per mancata adozione delle misure di sicurezza volte a evitare la violazione dei dati personali del paziente in ordine all'accesso abusivo ai dossier sanitari informatizzati.

La Procura regionale ha censurato nell'atto di appello il travisamento delle allegazioni attoree e la valutazione del nesso di causalità.

<b>Giudizio 1° grado: 4769</b>	<b>Sentenza appellata: 33/2023</b>
<b>Esito 1° grado: condanna parziale</b>	<b>Importo condanna: € 331.046,87</b>
<b>Amm. dann.: Comune di Rovereto</b>	<b>Importo richiesto: € 461.249,47</b>

È stato contestato al Sindaco di Rovereto di aver prorogato l'incarico dirigenziale nonché l'incarico di direttore generale dell'Ente a un funzionario comandato dalla Provincia di Trento che non aveva superato una selezione pubblica per dirigente; il danno per incarico *sine titulo* è stato quantificato in misura pari alle retribuzioni ed è stato contestato a titolo di dolo perché già al medesimo sindaco era stata contestata con invito a dedurre la illiceità della nomina del stesso soggetto, poi riconosciuta anche in sede giurisdizionale con la sentenza 81/2021, ridimensionata nel quantum con la sentenza n. 212/2024 della Terza sezione giurisdizionale d'Appello.

**Nell'atto di impugnazione la Procura regionale ha censurato la valutazione del danno operata nella sentenza n. 33/2023**

<b>Giudizio 1° grado: 4745</b>	<b>Sentenza appellata: 33/2023</b>
<b>Esito 1° grado: difetto di giurisdizione</b>	<b>Giudizio appello: 61322</b>
<b>Amm. Dann.: Consiglio PAT</b>	<b>Importo richiesto: € 89.696,93</b>

È stata impugnata la sentenza 33/2023 che, prendendo le distanze dalla consolidata giurisprudenza costituzionale e contabile sull'ambito della garanzia prevista dal comma 4 dell'articolo 122 della Costituzione, ha dichiarato il difetto di giurisdizione sul danno indiretto da licenziamento illegittimo di un segretario particolare del Presidente del consiglio provinciale e la cui illiceità era stata già valutata dal giudice ordinario nella condanna dell'amministrazione al risarcimento richiesto dal dipendente.

<b>Sentenza 1° grado n. 17/2024</b>	<b>Esito 1° grado: Assoluzione</b>
<b>Giudizio 4795</b>	



CORTE DEI CONTI

<b>Amministrazione danneggiata:</b> Comune di Romeno	
<b>Importo richiesto:</b> € 4.961,01	<b>N. convenuti:</b> 5

Non è stata ritenuta sussistere la responsabilità degli amministratori comunali che affidarono un incarico di difesa a legale del libero foro, invece di ricorrere al patrocinio gratuito dell'Avvocatura dello Stato.

<b>Sentenza 1° grado n. 25/2024</b>	<b>Esito:</b> accoglimento parziale
<b>Giudizio 4819</b>	<b>Istruttoria:</b> I00106/2022 - W3
<b>Amministrazione danneggiata:</b> Agenzia delle entrate	
<b>Importo richiesto:</b> € 294.853,39	<b>N. convenuti:</b> 2
<b>Importo condanna in 1° grado:</b> € 9.828.44	

Per erronea applicazione dell'articolo 83 c.g.c. e delle regole di valutazione del nesso di causalità è stato proposto appello avverso la sentenza 25/2024 che a fronte di un danno di circa 300.000 euro per vizio di notifica di una cartella esattoriale operata dal messo e funzionario comunale, entrambi convenuti in giudizio, è stato dal Collegio imputato eziologicamente per il 90% all'ente richiedente la notifica (non citato) e sul residuo 10% ravvisato in capo ai due convenuti è stato applicato anche il potere riduttivo con abbattimento finale di circa il 97% della domanda attorea e conseguente condanna di poco inferiore ai 5.000 euro per ciascun convenuto.

## 2.5) L'attività di esecuzione delle sentenze di condanna e i recuperi pre-esecutivi

L'esecuzione delle sentenze di condanna della Corte dei conti costituisce un momento nevralgico per realizzare il principio di effettività delle tutele che, tramite il recupero finanziario del danno erariale, concretizza le potenzialità general-preventive dell'azione del pubblico ministero contabile.

La Procura regionale, nonostante le poche risorse a disposizione, ha continuato a monitorare e a dare impulso alla fase esecutiva ottenendo i risultati di seguito illustrati.

Va dato atto che, sul punto, le amministrazioni trentine hanno recepito le indicazioni contenute nella citata nota interpretativa dell'8 febbraio 2022 e, conseguentemente, nella fase dell'esecuzione delle sentenze di condanna, può ritenersi evoluta la sinergia tra Amministrazione che deve eseguire e Procura contabile che deve vigilare su tempestività e completezza del recupero.



CORTE DEI CONTI

L'attività esecutiva è stata rafforzata in ragione della sua semplificazione, a seguito dell'entrata in vigore della nuova formulazione dell'articolo 212 del codice di giustizia contabile, totalmente riscritto dall'articolo 26 D.lvo 149/2022, che non solo ha semplificato la forma del titolo per l'esecuzione forzata, richiedendo una copia conforme all'originale della sentenza di condanna (comma 1, art. 212) ma ha, inoltre, previsto che *“Il rilascio della copia attestata conforme all'originale alle amministrazioni interessate avviene d'ufficio, da parte della segreteria della sezione giurisdizionale”* (comma 2, art. 212). Ciò ha determinato una discontinuità delle interpretazioni - non condivisibili - sulla spedizione della sentenza in formula esecutiva, già prima della modifica normativa decontestualizzate dall'assetto normativo delle attribuzioni del pubblico ministero nella fase di esecuzione delle sentenze di condanna.

Ammontano a € **554.058,66 le somme recuperate “per cassa”** nel 2024 in fase di esecuzione delle sentenze di condanna<sup>1</sup>.

In questa sede va, altresì, rilevato che, **a seguito di attività istruttoria**, nel corso del 2024 è stato recuperato il complessivo importo di € **32.168,11**. Inoltre, si è condivisa la funzione deflattiva assegnata dal legislatore al giudizio **abbreviato**, e dai convenuti che ne hanno fatto richiesta sono stati recuperati nel 2024 € **28.420,53**. A seguito di adesione al rito **monitorio** sono stati recuperati € **13.402,90**. Il recupero complessivo per cassa ammonta ad € **628.050,10**.

### III. LA TUTELA DELLE FACOLTÀ DIFENSIVE

Con la direttiva n. 1/2022 si è disposta la digitalizzazione dei flussi di lavoro su piattaforma *Sharepoint*, predisposta per le esigenze della Procura di Trento. La digitalizzazione si è rivelata efficace nel consentire di razionalizzare, anche sul piano operativo, aspetti delicati del codice di giustizia contabile che coinvolgono i diritti delle parti.

A seguito del D.P. 126/2022, modificato e integrato dal D.P. 115/2024, i difensori delle parti accedono ai fascicoli istruttori mediante piattaforma FOL. La Segreteria della Procura, subito dopo la ricezione della procura alle liti, valutatane la regolarità, trasmette al legale una comunicazione di disponibilità del fascicolo, unitamente al manuale per l'accesso alla piattaforma. In questa fase di transizione la Segreteria è impegnata nel fornire supporto ai legali per quanto concerne l'accesso alla piattaforma.

Analogamente, per quanto attiene al deposito di atti e documenti, gli stessi, a seguito del loro caricamento sulla piattaforma informatica da parte del Legale, vengono prontamente

---

<sup>1</sup> Importo che non tiene conto delle somme recuperate a seguito di adesione del convenuto a forme agevolate di definizione della controversia.



ricevuti dalla Segreteria che, accettato il deposito, provvede a inserire il documento nel flusso informatico presente su *Sharepoint*.

A tutela delle facoltà difensive preprocessuali, a fronte di 5 richieste di proroga dei termini per il deposito delle deduzioni difensive, è stato sempre concesso da questo ufficio un ulteriore termine, nella logica di un contemperamento con la ragionevole durata del procedimento.

Nel 2024, infine, sono state avanzate cinque richieste di rito abbreviato; per le quali, verificata la sussistenza dei presupposti, è stato dato parere positivo da parte della Procura.

Il Procuratore regionale





CORTE DEI CONTI

## Indice dei Grafici


Contesto territoriale .....	II
Flusso generale .....	III
Attività istruttoria .....	VI
Attività in fase di giudizio .....	VII
Sentenze di 1° grado.....	VIII
Sentenze di 2° grado.....	IX
Attività in fase di esecuzione .....	X

## Contesto territoriale




## Flusso generale

## Responsabilità amministrativa 2024




	Numero istruttorie
■ Giacenza inizio anno	646
■ Denunce pervenute	302
■ Archiviazioni immediate ex art. 54 cgc	156
■ Istruttorie Aperte	170
■ Citazioni	15
■ Istruttorie riunite	11
■ Istruttorie archiviate	276
■ Giacenza fine anno	438

## Conti giudiziali 2024




■ Solleciti ad amministrazioni per deposito conti giudiziali	26
■ Ricorsi per resa di conto	94

## Pareri su conti giudiziali anno 2024




	Numero di conti
Relazioni di discarico	22
Conti giudiziali esaminati	31

## Rappresentazione finanziaria anno 2024




	Importo complessivo
Inviti a dedurre	694.250,77 €
citazioni	6.061.868,77 €
Appelli	925.509,03 €
Riassunzioni	105.763,98 €

### Provenienza denunce 2024




Fonte	Numero denunce pervenute
Provincia Autonoma di Trento	77
ENTE LOCALE (non PAT)	20
CONSIGLIERI COMUNALI, PROVINCIALI E REGIONALI	10
MAGISTRATURA	3
CORTE DEI CONTI	5
ENTE PUBBLICO	37
STATO	31
ALTRO	8
STAMPA - MASS MEDIA	8
DENUNCIANTE ANONIMO	45
DENUNCIANTE PRIVATO	58

### Eventi denunciati



## Attività istruttoria


## Riepilogo attività istruttoria - Anno 2024




	0
Richieste istruttorie	107
Deleghe forze di polizia	17
Audizioni	16
inviti a dedurre	17

## Attività in fase di giudizio

Atti di citazione per importo contestato anno 2024




Atti di citazione per numero di convenuti anno 2024




## Sentenze di 1° grado

## Esito prospettazioni accusatorie in primo grado




## Esito prospettazioni accusatorie in primo grado in rapporto all'ammontare del danno




Sentenze di 2° grado

Esito prospettazioni accusatorie in appello



## Attività in fase di esecuzione

**Reintegrazione per cassa anno 2024**

	Importo recuperato
■ Recupero in fase istruttoria	32.168,11 €
■ Esecuzione delle sentenze di condanna	554.058,56 €
■ Adesione a rito abbreviato	5.080,00 €
■ Adesione a rito monitorio	1.768,76 €
■ Totale recuperato per cassa nel 2024	886.196,56 €